

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 520/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta del Vice Presidente della Regione, PACI

il 13 giugno 2018

Lavoro straordinario dei dipendenti regionali in occasione di consultazioni elettorali.
Interpretazione autentica dell'articolo 90 della legge regionale n. 7 del 1979

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il presente disegno di legge si è reso necessario per disciplinare, in modo più coerente rispetto agli adempimenti previsti dai procedimenti elettorali, il lavoro straordinario che i dipendenti dell'Amministrazione regionale, aventi le competenze professionali necessarie alla realizzazione di tali attività, possono svolgere nel periodo precedente e successivo alla data delle consultazioni elettorali e referendarie regionali.

In proposito si rappresenta l'esigenza di fare chiarezza sulla corretta applicazione dell'articolo 90 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna) in merito alla disciplina derogatoria ivi prevista in materia di lavoro straordinario per lo svolgimento delle elezioni e referendum la cui organizzazione ricade nella competenza della Regione, fuggendo le frequenti perplessità interpretative dei diversi soggetti preposti all'attuazione.

La succitata norma regionale è coerente con l'articolo 18 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale), che stabilisce un principio derogatorio delle vigenti disposizioni in materia di straordinario in occasione di consultazioni elettorali. Pertanto, così come per gli altri enti, la richiamata deroga è da intendersi operante rispetto alle disposizioni normative e contrattuali che attengono alla gestione e autorizzazione al lavoro straordinario ed anche con riferimento al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio dei dipendenti, coerentemente con le disposizioni in materia applicate a livello nazionale da tutte le Regioni e dal Ministero dell'interno anche rispetto ai dipendenti della carriera prefettizia.

Questo aspetto assume particolare rilievo ai fini di assicurare il corretto esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, dando una risposta operativa che, in termini organizzativi, si concentra in

un ristretto periodo temporale con la necessità di interventi specialistici per risolvere efficacemente frequenti situazioni di emergenza che comportano lavoro straordinario specialmente oltre i cinque giorni settimanali, in cui si articola la prestazione lavorativa contrattuale dei dipendenti regionali, con continuità temporale pari e superiore alle 11 ore.

Altresì, la non corretta applicazione della disciplina derogatoria de quo implicherebbe una disparità di trattamento rilevante rispetto al personale delle prefetture utilizzato durante le elezioni, a seguito di specifiche convenzioni tra Regione e Ministero dell'interno in base alle quali il lavoro straordinario di detto personale è retribuito in deroga a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE AUTONOMIA, ORDINAMENTO REGIONALE, RAPPORTI CON LO STATO, RIFORMA DELLO STATO, ENTI LOCALI, ORGANIZZAZIONE REGIONALE DEGLI ENTI E DEL PERSONALE, POLIZIA LOCALE E RURALE, PARTECIPAZIONE POPOLARE

composta dai consiglieri

AGUS (Presidente e relatore) - FASOLINO (Vice Presidente) - DESSÌ (Segretario) - MELONI Giuseppe (Segretario) - COINU - CONGIU - DERIU - FORMA - ORRÙ

pervenuta il 4 dicembre 2018

La Prima Commissione ha iniziato l'esame del disegno di legge nella seduta del 3 luglio 2018. In alcune sedute successive ha valutato l'opportunità di inserire nel testo anche alcuni aspetti riguardanti le progressioni professionali dei dipendenti del sistema Regione che, tuttavia, sono stati in seguito trattati nell'ambito di altre iniziative.

Nelle sedute del 12 luglio e dell'8 ottobre 2018, anche per gli aspetti sopra evidenziati, la Commissione ha sentito l'Assessore degli Affari generali e, nella seduta del 23 ottobre 2018 ha concluso l'esame degli articoli trasmettendo il testo al parere finanziario.

Nella seduta antimeridiana del 28 novembre 2018, constatando il decorso dei termini per il parere finanziario, la Commissione ha, infine, licenziato il testo per l'Aula.

Pur tenendo conto dei rilievi contenuti nell'istruttoria, la Commissione non ha apportato modifiche sostanziali al testo della Giunta e si è limitata ad inserire una norma che specifica l'invarianza della spesa in seguito all'entrata in vigore della legge di interpretazione autentica. Durante l'audizione dell'Assessore, infatti, è stato precisato che da tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.

In assenza del parere finanziario, tuttavia, la Commissione, ha voluto evidenziare questo aspetto e, mediante un emendamento suggerito dall'Assessorato degli Affari generali, ha inserito l'articolo 1 bis che esclude l'impiego di nuovi o maggiori oneri di carattere finanziario da parte della Regione.

Poiché la norma agevola dal punto di vista organizzativo le operazioni relative alle elezioni e ai referendum, la Commissione, dato l'imminente appuntamento elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, auspica tempi rapidi per la sua approvazione da parte dell'Aula.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Interpretazione autentica dell'articolo 90
della legge regionale n. 7 del 1979
(Lavoro straordinario
connesso a consultazioni elettorali)

1. L'articolo 90 della legge regionale 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Sardegna) è da intendersi riferito a tutte le elezioni e ai referendum la cui competenza organizzativa è posta in capo alla Regione. La deroga allo straordinario prevista è da intendersi estesa alle disposizioni concernenti l'onnicomprensività del trattamento retributivo dei dipendenti con i soli limiti indicati nel medesimo articolo.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1

Interpretazione autentica dell'articolo 90
della legge regionale n. 7 del 1979
(Lavoro straordinario
connesso a consultazioni elettorali)

(identico)

Art. 1 bis

Norma finanziaria

1. La Regione provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.